



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/9 del 3.10.2007

Istituzione del Nucleo regionale per la Finanza di Progetto

Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 2, art. 24, comma 15

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le presenti Direttive di attuazione disciplinano lo strumento previsto dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 24, comma 15, concernente l'istituzione del Nucleo regionale per la Finanza di Progetto (NFP).

ART. 2 FINALITA'

1. Il Nucleo regionale per la Finanza di Progetto ha quali suoi obiettivi:
 - a) promuovere, nell'ambito del territorio regionale, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di opere ed infrastrutture che prevedano il ricorso ai capitali privati;
 - b) fornire un supporto alle Pubbliche Amministrazioni nella valutazione dei margini di applicabilità dello strumento del project finance.

ART. 3 FUNZIONI E COMPETENZE

1. In particolare sono funzioni del NPF:
 - a. fornire pareri agli organi e uffici della Regione e di ogni altro Ente pubblico interessato, in ordine all'analisi dei settori e delle tipologie di infrastrutture cui questo strumento risulta applicabile in misura vantaggiosa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) effettuare la valutazione tecnico-economica dei progetti, acquisire e fornire informazioni, nonché predisporre documenti ed ogni altro elemento utile alle fasi di indizione e di aggiudicazione delle gare, al fine di facilitare l'utilizzo della tecnica della finanza di progetto da parte della Pubblica Amministrazione;
- c) impostare un'attività di studio e di predisposizione di modelli standards di atti giuridici applicabili a progetti che utilizzano la tecnica della finanza di progetto;
- d) assistere le Amministrazioni e gli Enti pubblici interessati:
 - nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi della L.R. n. 5/2007;
 - nell'attività di predisposizione della documentazione relativa ad operazioni di finanziamento di infrastrutture tramite capitale privato;
 - nell'attività di indizione delle gare e dell'aggiudicazione delle offerte da essa risultanti.

ART. 4 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

1. Il Nucleo regionale per la Finanza di Progetto è costituito da:
 - Il Direttore generale della SFIRS o un suo delegato.
 - Il Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria o un suo delegato;
 - Il Direttore Generale competente per materia o un suo delegato;
2. Svolge le funzioni di Presidente il Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria o un suo delegato.
3. Per l'espletamento delle sue attività il NPF si avvale della struttura e delle risorse della Società finanziaria regionale, SFIRS SpA.

ART.5 OPERATIVITA'

1. I servizi e la consulenza del Nucleo regionale per la Finanza di Progetto sono attivabili dietro apposita istanza scritta formulata da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'istanza deve essere presentata presso gli uffici della "SFIRS SpA" - via Santa Margherita, 4 09124 Cagliari, la quale provvede a darne tempestiva comunicazione a tutti i componenti del Nucleo per la Finanza di Progetto.
3. Le istanze vengono esaminate secondo un ordine stabilito in funzione delle priorità derivanti dalla programmazione regionale fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. L'Amministrazione o l'Ente pubblico richiedente deve fornire dati, informazioni, documenti e quanto altro si riveli necessario e utile per lo svolgimento dell'attività del NPF.
5. L'attività del NPF in termini di consulenza, studio, pareri e valutazioni deve di regola essere prodotta per iscritto e di essa deve essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione o all'Ente pubblico richiedente. Il Nucleo può espletare l'attività richiesta anche in modo informale in appositi incontri tecnici, fermo restando l'obbligo di un formale riscontro alle richieste formulate.

ART. 6 ONERI DI RISERVATEZZA

1. Nello svolgimento della propria attività, i componenti del NPF ed ogni altro soggetto a vario titolo interessato, sono tenuti a rispettare il più assoluto riserbo in merito a notizie, dati ed informazioni, anche confidenziali, di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione delle proprie funzioni.

ART. 7 ONERI DI SPESA

1. Per l'operatività del Nucleo per la Finanza di Progetto sono ammissibili le spese sostenute per la prestazione di consulenze, studi e pareri in materie di carattere giuridico, economico-finanziario, tecnico-ingegneristico, ambientale. L'individuazione dei soggetti tenuti a tali prestazioni deve in ogni caso essere improntata a principi di imparzialità e trasparenza.
2. Alla corresponsione del compenso si provvede dietro apposita rendicontazione di spesa, da fornirsi con cadenza trimestrale all'Amministrazione regionale.